



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |         |                 |                       |
|--------------------------|---------|-----------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | LIUZZI  | MARINO          | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CARUSO  | LEONARDO        | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | ROCHIRA | ROBERTO ANTONIO | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |         |                 |                       |
| <input type="checkbox"/> |         |                 |                       |
| <input type="checkbox"/> |         |                 |                       |
| <input type="checkbox"/> |         |                 |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 1780/05  
depositato il 21/11/2005

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] ADDIZ. IRPEF 1999  
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 1

proposto dal ricorrente:

CURATORE FALL.RE DI [REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DR.VITO  
CORSO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1780/05

UDIENZA DEL

24/04/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

403

PRONUNCIATA IL:

24. 4. 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21 MAG. 2013

Il Segretario

IL SEGRETARIO

Reg. Claudio [REDACTED]

- 1 -  
SVOLENTAMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso depositato in data 24/11/2005  
la Curatela del fallimento di ~~XXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~ propone opposizione all'evvno  
di accertamento ~~XXXXXXXXXX~~ per IRPEF -

ADD. LE REGIONALE relativamente alle  
anno di imposta 1999 per il maggior  
reddito derivante dalla stipula di contratto  
di locazione di fabbricato.

Escepio, il ricorrente 1) l'omessa notifica  
dell'evvno di accertamento e di altri atti  
procedimentari (quale il p.r.c.). 2) la carenza  
di motivazione; 3) la violazione dello  
statuto del contribuente; 4) la violazione  
degli artt. 43 e 51 della legge 267/1942 -  
inesistenza della notificazione; 5) la nullità  
dell'evvno di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate, naturalmente contraddittoria  
con controdeduzioni depositate in data 03/01/06,  
insiste nei propri atti, chiedendo il  
rigetto del ricorso.

All'udienza di discussione del 24/04/2013  
le parti si riferiscono alle proprie

conclusioni, sussistenti nel loro adempimento.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e può trovare adempimento.

In caso di fallimento, ai sensi dell'art. 125 del TUIR, il curatore deve presentare due distinte dichiarazioni dei redditi: la prima, relativa al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento; la seconda, relativa al periodo intercorrente tra la data della sentenza dichiarativa di fallimento e la data di chiusura del fallimento. Orbene, nel caso di specie, il curatore non incombe alcun obbligo dichiarativo, considerato che il fallimento è stato dichiarato nel 1987, che l'immobile è stato acquistato dalla procedura, oggi in esame, e che alle date del ricorso il fallimento era ancora in essere. Infatti, giusta quanto previsto dal comma art. 125 del TUIR, dalla procedura concorsuale può scaturire un

o/o

-3-

reddito stensibile al termine della  
stessa procedura e solo se il residuo  
attivo risulta superiore al patrimonio

netto.

In materia, la Corte di Cassazione (sent. n. 9951/03)  
ha avuto modo di affermare che l'invio  
di accertamento, avente ad oggetto obbligazioni  
tributarie i cui presupposti sono  
motivati prima della dichiarazione di  
fallimento del contribuente (ovvero anche  
nel periodo di imposta in cui tale di-  
chiarazione è intervenuta), ove non è stato  
notificato soltanto al fallito e non  
anche al curatore del fallimento, è  
inefficace nell'ambito della procedura  
fallimentare.

Tale indirizzo giurisprudenziale risulta  
confermato con sentenza della Suprema  
Corte - Sez. I del 26/10/2005 n. 20814 -  
il cui motivo di accertamento impugnato è,  
perciò, nullo.

L'accoglimento di questo motivo di non

o/2

anche tutte le altre doglienze evitan-  
ziate dal ricorrente.

Le spese del giudizio possono essere  
compensate, stante le particolarità  
della materia.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e  
dichiara nullo l'atto impugnato. Spese  
compensate.

Torino 24/04/2013

Il Presidente relatore  
Alessandro